




COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L 447/1995, art. 6
LR 13/2001, art. 2
DGR VII/9776 12.07.2002

REGOLAMENTO IN
ATTUAZIONE DEL PIANO
DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA COMUNALE



STUDIO AMBIENTE UNO

Studio Ambiente Uno
Via Cottolengo, 8 _ 20023 Cerro Maggiore (MI)

Bruno Gagliardi, Marco Bienati, Andrea Bonizzoni
(*Tecnici Competenti Acustica Ambientale*)

Gruppo tecnico del Comune
Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Responsabile: Arch. Pasquale Guarino
Referente: Geom. Alessandro Limido

Regolamento in attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Febbraio 2024

Attività svolta da Studio Ambiente Uno - Via G. Cottolengo, 8 – 20023 Cerro Maggiore.
Tel. 0331514383 – Cell. 3487264749

Tecnici Competenti in Acustica ambientale :
Dr. Bruno Gagliardi TCAA elenco ENTECA N° 1767,
Dr. Marco Bienati TCAA elenco ENTECA N° 12426,
Dr. Andrea Bonizzoni TCAA elenco ENTECA N° 12635

S O M M A R I O

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 . Finalità e campo di applicazione	2
Art. 2 . Piano Comunale di Classificazione Acustica	2
Art. 3 . Definizioni	2
TITOLO 2 – ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE	4
Art. 4 . Valutazione previsionale di impatto acustico.....	4
Art. 5 . Semplificazione della documentazione di impatto acustico	4
Art. 6 . Valutazione previsionale di clima acustico	6
Art. 7 . Requisiti acustici passivi degli edifici	6
TITOLO 3 – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	7
Art. 8 . Criteri generali per le deroghe	7
CAPO 1 – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI	7
Art. 9 . Vincoli e limiti	7
Art. 10 . Cantieri esterni.....	7
Art. 11 . Cantieri interni.....	7
Art. 12 . Cantieri esterni ed interni.....	8
Art. 13 . Autorizzazioni per istanza di deroga singola	8
Art. 14 . Autorizzazioni per istanza di deroga a carattere generale	8
CAPO 2 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	9
Art. 15 . Limiti acustici	9
Art. 16 . Comunicazioni ed autorizzazioni in deroga.....	9
CAPO 3 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	10
Art. 17 . Indicazioni generali	10
Art. 18 . Macchine da Giardino.....	10
Art. 19 . Altoparlanti.....	10
Art. 20 . Gestione attività di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande	10
Art. 24 . Servizi di pubblica utilità	11
CAPO 4 – ATTIVITÀ AGRICOLE	12
Art. 25 . Attività agricole temporanee e stagionali.....	12
Art. 26 . Uso di cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili	12
TITOLO 4 – MISURAZIONI E CONTROLLI	13
CAPO 1 – MISURE CONTROLLI E SANZIONI	13
Art. 27 . Misure e limiti.....	13
Art. 28 . Controlli.....	13
Art. 29. Ordinanze	14
Art. 30 . Sanzioni	14
Art. 31 . Entrata in vigore del regolamento.....	14
ALLEGATI: TABELLE A - B – PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO	15

TITOLO 1 – Disposizioni generali

Art. 1 . Finalità e campo di applicazione

Il presente regolamento richiama ed esplicita le competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e della Legge 26-10-1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Il regolamento disciplina altresì le domande di deroga per le attività temporanee ai sensi art. 8 della L.R. 10-08-2001 n° 13.

Il presente regolamento disciplina tutte le fonti di rumore, con esclusione di quelle occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni, alla quiete pubblica e al riposo delle persone quali schiamazzi, uso di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora da parte di privati, artisti itineranti, strepitii di animali, disciplinate dall'art. 659 del Codice Penale e, per gli aspetti inerenti la normale tollerabilità, dall'art. 844 del Codice Civile.

Sono altresì escluse le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune limitatamente al disturbo all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica e regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Sono altresì escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 2 . Piano Comunale di Classificazione Acustica

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica è stata operata la suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee con precisi limiti di immissione, emissione, di qualità e differenziali ai sensi del DPCM 14-11-1997. Tali limiti costituiscono i valori da non superare per le diverse sorgenti fisse e mobili presenti sul territorio comunale. I valori di immissione differenziali si applicano soltanto agli ambienti interni.

Per il rumore determinato dal solo traffico autoveicolare e ferroviario sono definite dedicate fasce di pertinenza acustica dell'infrastruttura. All'interno di tali fasce, i limiti di immissione si diversificano rispetto al tipo di infrastruttura e flussi autoveicolari, e risultano indipendenti dalla classificazione acustica dell'area, come indicato nella tabella 1 e tabella 2 del D.P.R. 30 marzo 2004 n° 142 ed art. 5 del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459. Anche le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture sono individuate e definite nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, che costituisce l'intero quadro di riferimento dei limiti normativi.

I limiti di immissione, emissione, di qualità ed attenzione e per le fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture stradali e ferroviarie, sono definiti dal Piano Di Classificazione Acustica Del Territorio Comunale, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 . Definizioni

Per "attività permanente" si intende qualsiasi attività di tipo produttivo di beni o di servizi, commerciale o comunque legata ad esigenze professionali, come di seguito specificate:

- Le "attività permanenti rumorose" sono tutte quelle **non** contenute nell'elenco dell'allegato B del D.P.R. 227/2011, riportato in art. 5 del presente regolamento.
- Le "attività permanenti a bassa rumorosità" sono quelle **elencate** nell'allegato B del D.P.R. 227/2011.

- Le "attività permanenti a bassa rumorosità oggetto di attenzione", sono quelle richiamate all'art. 4 del D.P.R. 227/2011.

Si definisce "attività stagionale" qualsiasi attività che si svolga regolarmente ogni anno nel solito periodo e postazione, per un tempo non inferiore a 60 giorni.

Si definisce "attività temporanea" qualsiasi attività di carattere temporaneo con ubicazione fissa o variabile, che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile avente unica rappresentanza legale, che si esaurisce in periodi di tempo limitato e in modo più specifico:

- Si definiscono "Manifestazioni o Eventi" soggetti alle disposizioni del presente regolamento, quelle attività di spettacolo e manifestazioni in genere, che hanno durata inferiore a 6 giorni nell'anno solare, anche non consecutivi, con allestimenti temporanei per i quali sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore e presenza di pubblico tale da produrre un impatto acustico eccedente i limiti normativi.
- Si definiscono "attività ricorrenti" le manifestazioni temporanee svolte nella stessa sede e con le stesse modalità in periodi ripetuti fino a 10 giorni all'anno, anche non consecutivi ed in anni successivi.
- Si definiscono "attività temporanee di cantiere", quelle relative ai cantieri edili, stradali, le attività di scavo o qualunque altra attività simile per la cui esecuzione sia necessario presentare al Comune dedicata comunicazione, segnalazione di inizio attività o richiedere autorizzazione specifica ai sensi della vigente normativa.

TITOLO 2 – Attività a carattere permanente

Art. 4 . Valutazione previsionale di impatto acustico

Sono tenuti alla presentazione della documentazione di valutazione impatto acustico i titolari delle attività di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 447/95 e s.m.i.. Tali obblighi vanno ottemperati con i criteri descritti nella D.G.R. del 08 marzo 2002 n° 7/8313, ed integrato con D.G.R. del 10 gennaio 2014 n° X/1217.

Per "attività permanente" si intende qualsiasi attività di tipo produttivo di beni o di servizi, commerciale o comunque legata ad esigenze professionali come definite all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.

Per le attività relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, la previsione di un superamento dei limiti di emissione, immissione e differenziali deve contenere anche l'indicazione delle misure mitigative previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Tutte le attività produttive già presenti sul territorio comunale, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, dovranno verificare la rispondenza delle loro sorgenti sonore ai valori di cui all'art. 2 comma 1 lett. e), f), g) comma 3 lett. b) della Legge 447 del 26-10-1995. In caso di superamenti dei richiamati valori, dovrà essere predisposto ed inviato al Comune, entro trenta mesi dall'approvazione della Zonizzazione Acustica Del Territorio Comunale, un piano di risanamento acustico contenente le modalità e i tempi di adeguamento. Il piano di risanamento dell'impresa dovrà essere attuato entro ventiquattro mesi decorrenti dalla sua presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni dal suo completamento. In casi eccezionali, motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può, su richiesta dell'Impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine di ventiquattro mesi per un ulteriore periodo non superiore a diciotto mesi.

La documentazione di previsione e verifica impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 5 . Semplificazione della documentazione di impatto acustico

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 commi 2,4 della Legge 26 ottobre n° 447/95, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n° 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico, anche in coerenza alle indicazioni della D.G.R. del 10 gennaio 2014 n. X/1217.

Elenco attività permanenti a bassa rumorosità ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 227/2011

Attività alberghiera.

Attività agro-turistica.

Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, pizzerie comprese quelle da asporto, trattorie, mense, bar.....).

Attività ricreative.

Attività turistiche.

Attività sportive escluse quelle motoristiche , quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

circoscritti e quella con uso di armi da fuoco.
Attività culturali.
Attività operanti nel settore dello spettacolo.
Palestre.
Stabilimenti balneari.
Agenzie di viaggio.
Sale da gioco.
Attività di supporto alle imprese.
Call center.
Attività di intermediazione monetaria, finanziari, immobiliare, assicurativa.
Attività di informatica software, house, internet point.
Attività di acconciature (parrucchiere, barbieri).
Istituti di bellezza.
Estetica.
Centro massaggi e solarium.
Piercing e tatuaggi.
Laboratori veterinari.
Studi odontoiatrici ed odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
Ospedali, case o istituti di cura , residenze socio assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
Lavanderie e stirerie.
Attività di vendita al dettaglio di generi vari .
Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti .
Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
Liuteria.
Laboratori di restauro artistico.
Riparazioni di beni di consumo.
Ottici.
Fotografi.
Grafici

Per le attività diverse da quelle richiamate al comma 1, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti previsti dalla vigente zonizzazione acustica del territorio comunale, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 26 ottobre n° 447/95 può essere resa mediante dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 5 della stessa legge, da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Per le attività stagionali si applicano tutte le disposizioni del Titolo 2 del presente regolamento.

Art. 6 . Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti alla presentazione della documentazione di "valutazione previsionale clima acustico" i titolari dei progetti di cui all'art. 8 comma 3 della L. 447/95, con le modalità previste nell'art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale del 08 marzo 2002 n° 7/8313.

Per la presentazione della valutazione previsionale di clima acustico nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti residenziali valgono i seguenti ulteriori criteri:

- Con riferimento alle infrastrutture di trasporto, la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica come definite dal D.P.R. 142/2004 per le strade e D.P.R. 459/98 per le ferrovie; per gli aeroporti le edificazioni ricadenti in zona A o B e tutti gli edifici comunque compresi entro 200 metri dal loro sedime e da quello di aviosuperfici ed eliporti.
- Per prossimità di circoli privati o ricreativi e pubblici esercizi (esclusi i locali da ballo e con musica dal vivo amplificata con capienza maggiore di 200 persone) si deve intendere una distanza non superiore a 100 metri dai citati locali.
- Per prossimità di impianti sportivi, discoteche, locali da ballo e locali con impianti acustici ed elettroacustici con capienza maggiore di 200 persone, si deve intendere una distanza fino a 200 metri dai confini delle pertinenze delle citate attività.

La documentazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 7 . Requisiti acustici passivi degli edifici

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella B del DPCM 05-12-1997 i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Ai sensi dell'art. 7 della L. Regionale n° 13 del 10 agosto 2001, sia i progetti relativi a nuove costruzioni che ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche o ne cambiano la destinazione d'uso, devono essere corredati da dedicata valutazione previsionale, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, che preveda il rispetto dei requisiti acustici passivi dell'immobile ai sensi del DPCM 05-12-1997, e per gli appalti pubblici il decreto CAM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Le richieste di titoli abilitativi, o la presentazione di atti equipollenti, di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Considerata la necessità di valutare i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, alla attestazione di agibilità degli immobili deve essere allegata dedicata relazione di verifica in opera di tali requisiti, effettuata da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della vigente normativa.

TITOLO 3 – Attività rumorose temporanee

Art. 8 . Criteri generali per le deroghe

Qualora per le attività temporanee si prevedesse il superamento dei limiti di rumorosità indicati dalla vigente normativa, il Comune può autorizzare deroghe temporanee a tali limiti, con le modalità come descritte nei successivi articoli. I limiti devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

CAPO 1 – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Art. 9 . Vincoli e limiti

Per cantiere temporaneo o mobile deve intendersi l'organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che operano internamente o esternamente ad edifici, con attività finalizzata al ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di servizi e similari. Tale attività viene esercitata in modo non permanente in una determinata area del territorio comunale.

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissioni acustiche ambientali. Nel loro uso devono essere prese tutte le necessarie misure tecniche e gestionali atte a minimizzarne l'impatto acustico.

Le attività di cantieri edili, stradali ed assimilabili possono essere svolte di norma tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 18.00. Le lavorazioni disturbanti quali escavazioni, demolizioni, ecc... e l'impiego di macchine operatrici diverse, oltre ad attrezzature rumorose quali martelli demolitori, flessibile, betoniere, seghe circolari, gru, ecc..., sono consentiti dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Art. 10 . Cantieri esterni

Durante l'orario in cui sono consentite le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le emissioni sonore emesse non devono superare il limite $L_{aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura $T_m \geq 15$ minuti, rilevato in facciata agli edifici.

Durante l'orario in cui non è consentita l'esecuzione di **lavorazioni disturbanti** dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica dell'area interessata, con tempi di misura $T_m \geq 15$ minuti in facciata dei recettori più vicini.

Restano derogati, sia i limiti differenziali che le eventuali penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 . Cantieri interni

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio, nei confronti degli altri edifici esterni si applicano i limiti e i vincoli previsti per i cantieri esterni. Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con i legittimi usi quotidiani degli ambienti confinanti, si raccomanda quanto segue:

- a - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, sia tramite idonea organizzazione dell'attività;

- b - venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, sia in merito ai tempi e modi di esercizio, sia per orari con data di inizio e fine dei lavori.

Art. 12 . Cantieri esterni ed interni

Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui recettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento degli stessi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, nei seguenti casi documentabili:

- necessità di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità;
- condizioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Art. 13 . Autorizzazioni per istanza di deroga singola

Le attività di cantiere che per motivi diversi contingenti e documentabili, non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati nel presente regolamento, possono richiedere specifica deroga a tali limiti; allo scopo va presentata relativa domanda inoltrare all'ufficio tecnico competente almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nel modello comunale predisposto e corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, anche a seguito di parere ARPA secondo necessità.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga recante almeno tipologia di lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposto con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora non vengano rispettate le condizioni di ammissibilità della comunicazione e dell'autorizzazione.

Il Comune si riserva di chiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico delle attività di cantiere più rumorose.

E' vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 14 . Autorizzazioni per istanza di deroga a carattere generale

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti elettriche, reti telefoniche, ecc...) con durata del singolo cantiere non superiore a 10 giorni lavorativi, le imprese possono inoltrare all'ufficio tecnico competente con le modalità di cui al modello comunale predisposto, almeno 60 giorni prima dell'inizio attività, una istanza finalizzata ad una autorizzazione in deroga di carattere generale per tipologia di cantiere, di validità annuale o, qualora superiore, per tutta la durata dell'appalto, allegando la documentazione prevista redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

I lavori si intendono autorizzati se entro 45 giorni dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare, con almeno tre giorni di anticipo, l'apertura dei cantieri previsti dall'appalto ed eventuale prossimità di recettori sensibili.

Per i cantieri compresi nell'appalto, qualora si dovessero stimare preventivamente livelli sonori superiori a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 15 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere, ad una comunicazione integrativa redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi ai recettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure mitigative previste per contenere l'impatto acustico. L'attività potrà svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa, non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego.

In funzione della durata dell'autorizzazione il Comune può richiedere, secondo necessità, dedicato piano di monitoraggio acustico delle attività rumorose previste.

Copia della comunicazione/autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari ed i limiti di rumore, deve essere esposto all'esterno dell'area di cantiere, ai fini dell'informazione al pubblico.

CAPO 2 – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 15 . Limiti acustici

Le manifestazioni temporanee in sito dedicato, devono rispettare i limiti acustici indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Le manifestazioni temporanee in sito occasionale, devono rispettare i limiti acustici indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.

In tutte le manifestazioni con grandi eventi musicali, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 95 dB(A) L_{Aeq} da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico e riferito al tempo di funzionamento dell'impianto di diffusione sonora.

Il Comune provvede secondo necessità, all'aggiornamento periodico delle singole tabelle A e B, relativamente ad ogni sito o categorie individuate e comunicate agli interessati.

Art. 16 . Comunicazioni ed autorizzazioni in deroga

Lo svolgimento sul territorio comunale delle manifestazione temporanee, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, necessita di comunicazione da inoltrare all'ufficio tecnico competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, come da modello comunale predisposto.

La manifestazione potrà svolgersi se entro tale termine non intervengono richieste di integrazione o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle A e B, possono richiedere all'ufficio tecnico competente un'autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni prima dell'evento. La domanda deve essere corredata da una relazione previsionale impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

Nei siti occasionali deve essere esposta, con evidenza ai fini dell'informazione al pubblico, copia della comunicazione/autorizzazione ed un suo breve estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente interessare recettori sensibili, devono essere autorizzati in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

E' vietato iniziare attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore disturbanti o l'esecuzione di operazioni rumorose, senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

CAPO 3 – PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 17 . Indicazioni generali

All'interno del territorio comunale, l'utilizzo di macchine operatrici speciali è condizionato, sia dalla conformità alle direttive CE in materia di emissioni acustiche, sia dall'adozione di tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo. Con tali precondizioni, il loro impiego si intende autorizzato in deroga ai limiti normativi per un tempo massimo di tre giorni.

Art. 18 . Macchine da Giardino

L'utilizzo di macchine, attrezzature ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, l'orario di possibile attività va dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 16 alle 19.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico delle aree circostanti e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

Art. 19 . Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 20 . Gestione attività di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande

Ai responsabili di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande insediate sul territorio comunale, è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori delle attività stesse evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Tale attività di vigilanza può essere realizzata attraverso dedicati accorgimenti tra i quali:

- chiari avvisi alla clientela ad un comportamento corretto al fine di evitare un pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
- impiego di personale dedicato al controllo e alla vigilanza, secondo necessità;
- utilizzo dello "ius excludendi" con il supporto delle forze dell'ordine.

In caso di mancata vigilanza è prevista la sospensione totale o parziale dell'autorizzazione.

Art. 21 . Gestione attività di self service e piccole attività all'aperto

Ai titolari delle diverse attività insediate sul territorio comunale quali distributori carburante, distributori automatici di videocassette, distributore di tabacchi, distributore di bevande e alimenti, autolavaggi automatici, sportelli bancomat, venditori ambulanti di alimenti, piccole attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto ecc., è fatto obbligo sia di verificare preliminarmente la rumorosità delle macchine asservite all'attività, sia di vigilare affinché i frequentatori delle attività stesse evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata (quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli, rombo di motori e vociare degli avventori , ecc...).

Tale attività di vigilanza può essere realizzata attraverso dedicati accorgimenti tra i quali:

- chiari avvisi alla clientela ad un comportamento corretto al fine di evitare un pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
- impiego di personale dedicato al controllo e alla vigilanza, secondo necessità;
- utilizzo dello "ius excludendi" con il supporto delle forze dell'ordine.

In caso di mancata vigilanza è prevista la sospensione totale o parziale dell'autorizzazione.

Art. 22 . Dispositivi acustici antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti primi.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 23 . Condizionatori/Pompe di calore

Gli impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, devono essere installati a regola d'arte, anche nel rispetto alle emissioni di vibrazioni, e garantire l'ottemperanza ai limiti sonori di emissione e differenziali per tutte le unità immobiliari ad esse circostanti, così come previsto dalla vigente normativa acustica ed in ottemperanza ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti.

Art. 24 . Servizi di pubblica utilità

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature ecc...) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e l'attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio-igienizzazione dei contenitori stradali,

ecc...) sono di norma consentiti, compreso il sabato, nei giorni feriali. Saranno definiti dedicati vincoli d'orario, anche sulla base della specifica regolamentazione per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, differenziando secondo necessità le diverse aree urbane in funzione della specifica destinazione d'uso e della sensibilità acustica.

CAPO 4 – ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 25 . Attività agricole temporanee e stagionali

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati ovvero stagionalmente, non necessitano di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono pertanto tenuti a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie del presente comma, occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Non rientrano nelle attività del precedente comma, le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc...), anche se esercitate con macchine mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali previsti dal DPCM 14-11-1997. Per queste attività è possibile presentare, all'ufficio tecnico competente, apposita istanza di deroga ai limiti acustici secondo quanto segue:

a - in caso di installazione di macchine-impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione del titolare dell'attività). L'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività agricola e del sito in cui si svolge.

b - in caso di installazione di suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione del titolare dell'attività). L'istanza deve essere corredata da valutazione previsionale di impatto acustico, e comunque la deroga è limitata al solo periodo diurno.

Art. 26 . Uso di cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili

L'uso di dissuasori nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nei limiti dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria dall'alba al tramonto;
- cannoncini con cadenza di sparo superiore a 3 minuti;
- per altri tipi di dissuasori i tempi e luogo di funzionamento devono essere scelti in modo da minimizzare l'impatto acustico sulle residenze più vicine;
- tutti i dispositivi devono essere messi ad una distanza maggiore di 100 metri dagli edifici abitativi, con sorgente sonora orientata in direzione diversa rispetto ai recettori.

TITOLO 4 – Misurazioni e controlli

CAPO 1 – MISURE CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 . Misure e limiti

I livelli sonori devono essere misurati con tecniche di rilevamento ai sensi del Decreto Min. Ambiente del 16-03-1998.

I limiti per le attività fisse sono quelli previsti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale. Per le attività temporanee quali cantieri, eventi o manifestazioni, attività agricole stagionali, i limiti in deroga sono quelli previsti da questo regolamento.

Per le attività di cantiere il L_{Aeq} è misurato per un tempo di misura $T_M \geq 15$ minuti, con microfono posizionato ad 1 metro dalla facciata degli edifici maggiormente esposti al rumore.

Per le manifestazioni temporanee o eventi, il parametro di misura è quello riportato nelle allegate tabelle A e B, con le seguenti modalità:

- Per la popolazione disturbata, il rilievo fonometrico va svolto in facciata degli edifici maggiormente esposti alla rumorosità dell'evento, con un tempo di misura pari all'intero intervallo temporale dello stesso evento.
- Per i partecipanti all'evento, il rilievo fonometrico va svolto in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico, con un tempo di misura pari all'intero intervallo temporale dello stesso evento.
- L'indicatore ambientale da utilizzare è il L_{Aeq} come definito dal Decreto Min. Ambiente del 16-03-1998 con un tempo di misura pari all'intero intervallo temporale dell'evento e con la presentazione dei risultati come indicato nell'allegato D della citata normativa.

Art. 28 . Controlli

Le attività di controllo saranno effettuate dalla Polizia Locale e dagli uffici comunali competenti, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA competente per territorio.

Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune richiede ad ARPA l'intervento tecnico, privilegiando le segnalazioni, gli esposti e le lamentele presentate dai cittadini residenti ed esposti alle sorgenti di inquinamento acustico.

Il Comune si avvarrà del supporto tecnico di ARPA per accertare, sia l'ottemperanza da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, sia l'ottemperanza a provvedimento di adeguamento delle emissioni sonore emanate dalla Amministrazione Comunale per la verifica del conseguimento di obiettivi di risanamento acustico, sia per sorgenti fisse che per sorgenti temporanee e cantieri.

Le attività svolte da ARPA per le verifiche indicate nel precedente comma, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture, con un costo indicato nel tariffario delle prestazioni ARPA.

Art. 29. Ordinanze

Nel caso di non ottemperanza grave o reiterata inottemperanza ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga, il Sindaco o suo delegato, con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività, che potrà essere riattivata soltanto a seguito degli adeguati interventi di bonifica acustica ai sensi della vigente normativa .

Art. 30 . Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, per quanto applicabili:

- con la sanzione amministrativa indicata dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 come modificato da Art. 13 del Decreto Legislativo 17-02-2017 n° 42.
- con le sanzioni amministrative previste dalla Legge 18 agosto 2000 n° 267.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n° 447 del 26-10-1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i limiti di emissione, immissione o differenziali previsti dal vigente normativa, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

La violazione del presente regolamento di esecuzione del piano di classificazione acustica e delle disposizioni dettate in applicazione delle vigenti normative, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00.

Per tutte le altre inadempienza al presente regolamento vengono applicate le sanzioni amministrative con il pagamento di una somma da Euro 25,00 a euro 500,00, come previsto dalla Legge 18 agosto 2000 n° 267.

Art. 31 . Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATI: Tabelle A - B – Parte integrante del Regolamento

TABELLA A

SITO DEDICATO AI SENSI ART. 15 COMMA 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Sito destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc...) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali recettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico entro i limiti sotto indicati.

Sito	Affluenza	N°max di gg/anno	Durata	Limite in facciata L _{Aeq}	Limite orario	Limite per il pubblico L _{Aeq}
Individuazione cartografica del sito	Afflusso atteso ≥ 1000 persone	5	8h	75 dB(A)	24.00	95 dB(A)
	Afflusso atteso ≤ 1000 persone	10	4h	70 dB(A)	24.00	95 dB(A)

TABELLA B

SITO OCCASIONALE AI SENSI ART. 15 COMMA 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Cat	Tipologia di evento	Afflusso atteso	Durata	N°max di gg/anno	Limite in facciata L _{Aeq}	Limite orario	Limite per il pubblico L _{Aeq}
1	Concerti all'aperto	≥ 1000 persone	4h	3 gg non consecutivi	75 dB(A)	24.00	95 dB(A)
		< 1000 persone	4h	6 gg non consecutivi	75 dB(A)	24.00	95 dB(A)
2	Concerti al chiuso	Alla capienza di palazzetti e teatri	4h	10 gg non consecutivi	70 dB(A)	24.00	95 dB(A)
3	Discoteche o similari all'aperto	≥ 200 persone	4h	8 gg non consecutivi	70 dB(A)	24.00	95 dB(A)
4	Attività musicali diverse a supporto di attività commerciali	< di 200 persone	4h	16 gg non consecutivi	65 dB(A)	24.00	80 dB(A)